



COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Cod. fisc. e part. IVA 01717670010

Tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it

Prot. n. 1996 Cat. 10 Classe 2

ORDINANZA N. 7/2022

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRANSITO ZONA BORGATA RUATA E STRADA PER BORGATA CIAURENCHI-RIBETTI PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “LAZ@RUN” IN DATA 19 GIUGNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che il giorno 19/06/2022 si svolgerà nel Comune di Pramollo la manifestazione sportiva competitiva denominata “Laz@run” organizzata dall’A.S.D. ATLETICA VAL PELLICE, con sede in Luserna San Giovanni (TO);

PREMESSO che le zone interessate dalla manifestazione sportiva competitiva denominata “Laz@run” saranno la borgata Ruata, dall’ingresso della borgata stessa (ponte) fino al parco giochi comunale – zona ex scuola elementare, e la strada per Borgata Bosi-Ciaurenchi-Ribetti;

RITENUTO necessario, al fine del regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e della tutela dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico, adottare alcuni provvedimenti di limitazione della circolazione stradale e della sosta;

ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell’articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;

RITENUTO infine di disporre la deroga al divieto di sosta veicolare nelle strade e piazze oggetto del presente provvedimento per consentire l’accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell’ordine in servizio attivo, dei veicoli della società organizzatrice della manifestazione prestanti servizio di supporto alla manifestazione, dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell’articolo 7, 4° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. nonché dei veicoli muniti dell’apposito contrassegno rilasciato dall’Ufficio di Polizia Municipale di cui al seguente capoverso;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 9, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”;

VISTO l'articolo 8, 3° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada"
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. di istituire il giorno **19 GIUGNO 2022** dalle ore 7.30 e fino al termine della manifestazione:
 - la chiusura al transito di tutti i veicoli e motoveicoli sul lato adiacente al Tempio Valdese/Casa Pastorale della piazza "Caduti per la Libertà" fino al parco giochi comunale (zona ex scuola elementare);
 - il doppio senso di marcia alternato nella restante parte libera della piazza "Caduti per la Libertà";
 - il divieto di sosta (esclusi proprietari edifici circostanti della zona e mezzi dell'organizzazione) a partire dalla Sala del campanile, sul lato adiacente al Tempio Valdese/Casa Pastorale della piazza "Caduti per la Libertà" parco giochi comunale (zona ex scuola elementare) in borgata Ruata;
2. di istituire divieto di sosta e il senso unico alternato (con impianto semaforico) nei pressi dell'ecopunto di loc. Ruata – Rivo di Mezzo, nel tratto transennato;
3. di istituire la chiusura al transito di tutti i veicoli e motoveicoli su tutto il tratto della strada che conduce alla Borgata Ciaurenchi-Ribetti il giorno **19 GIUGNO 2022** dalle ore 09.00 fino al passaggio dell'ultimo concorrente su questo tratto – e comunque non oltre le ore 10.00;
4. di disporre, ai sensi dell'articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa;
5. di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo, gli autoveicoli della società organizzatrice della manifestazione prestanti servizio di supporto alla manifestazione nonché i veicoli per portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

DEMANDA

- di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
- agli agenti di polizia municipale e alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica;
- ai Carabinieri e agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato.

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio vigilanza e servizio tecnico, sig. Renzo COSTANTIN;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Pramollo, 16/06/2022

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Renzo COSTANTIN)**